

BibLus-net


Newsletter 588 dell' 8 novembre 2018

In questo numero:



Fisco

[Regime forfettario, le novità della legge di bilancio 2019 in discussione alle Camere](#)




Titoli edilizi

[Permessi edilizi: sono atti pubblici e sono consultabili da terzi](#)




Sicurezza

[Prevenzione incendi, nuova regola tecnica per impianti distribuzione idrogeno](#)



Titoli edilizi

[La chiusura di un balcone richiede il permesso di costruire](#)



Opere edili

[Furti in abitazione attraverso ponteggi per lavori condominiali: di chi è la responsabilità?](#)



Fisco

[Cedolare secca: dal 2019 anche su immobili locati a fini commerciali](#)



Opere edili

[Cessione di volumetria \(asservimento\): si applica il criterio della vicinanza](#)




Sicurezza

[Scavi a cielo aperto: le novità nella guida Inail 2018](#)



Tecnologie

[Amazon Echo e Alexa arrivano in Italia](#)




Certificazione energetica

[Ecobonus: i chiarimenti delle Entrate circa la cessione del credito](#)



Architettura e BIM

Il 21 novembre a Milano FIDEC riunirà i protagonisti delle costruzioni



Fisco

Bonifica amianto: la detrazione spetta anche per le spese di trasposto



Opere edili

Autorizzazione paesaggistica semplificata: i chiarimenti della regione Lombardia



Lavori pubblici

Il Rup può essere anche presidente della commissione di gara?



Varie e brevi

Sicurezza urbana: pubblicata la nuova UNI/PdR 48:2018



Tecnologie

FlexPai il rivoluzionario smartphone con display pieghevole



Regime forfettario, le novità della legge di bilancio 2019 in discussione alle Camere



La legge di Bilancio 2019 prevede importanti novità anche per il regime forfettario dei contribuenti minimi, tra cui l'innalzamento a 65.000 euro della soglia

L'art. 4 della bozza di legge di Bilancio 2019, in discussione in Parlamento (da approvare entro il 31 dicembre e, salvo bocciature dell'Ue, in vigore dal primo gennaio 2019), prevede importanti novità in merito all'estensione del **regime dei minimi**.

Una delle misure che interessano i liberi professionisti è rappresentata dall'**innalzamento a 65.000 euro della soglia per l'applicazione del regime forfettario** per tutte le attività d'impresa e professionali.

In particolare vengono apportate modifiche all'art. 1 della *legge 190/2014* che introduce il regime forfettario; i precedenti commi 54 e 55 dovrebbero essere sostituiti dai seguenti:

- **54** – I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
- **55** – Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfettario di cui al comma 54:
 - a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del *dl n. 50/2017*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017

progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione“.

Il provvedimento ha aggiornato le regole per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di nuova realizzazione o oggetto di modifiche a partire dal 5 dicembre prossimo (data di entrate in vigore del decreto stesso).

Obiettivi

La regola tecnica contenuta in allegato al decreto è stata predisposta ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, quali:

- minimizzare le cause di rilascio accidentale di idrogeno, di incendio e di esplosione
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto
- permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza

Ubicazione

Nel provvedimento vengono individuate le zone in cui gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non possono sorgere. Viene anche precisato che l'attestazione, riportante che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricade in alcuna delle zone indicate nel provvedimento, deve essere rilasciata dal competente ufficio comunale.

Prodotti antincendio

Il decreto prevede, inoltre, delle regole per l'utilizzo dei prodotti per uso antincendio che devono essere impiegati negli impianti di distribuzione di idrogeno. In particolare tali prodotti devono essere:

- identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili
- qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto
- accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione

Entrata in vigore

Il provvedimento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il **5 dicembre 2018**.

Dalla data di entrata in vigore è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, recante: *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione*.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



La chiusura di un balcone richiede il permesso di costruire



La chiusura di un balcone in veranda determina un aumento volumetrico: l'intervento è quindi soggetto al preventivo rilascio del permesso di costruire. Lo chiarisce il Cds

Per chiudere un balcone ci vuole il permesso di costruire, il chiarimento arriva con la recente **sentenza del Consiglio di Stato n. 5984/2018**.

Il caso

La società X proprietaria di un immobile procedeva alla realizzazione, in assenza del permesso di costruire, del seguente intervento edilizio denominato “**serra**”:

ampliamento volumetrico dell'unità immobiliare eseguito con la realizzazione di una struttura in cemento armato (costituita da pilastri e travi) sui lati nord ed ovest della tettoia, tamponature laterali in vetro, con l'allungamento della trasenna della copertura sovrastante sostenuta da travi doppio T, e con la realizzazione (in sostituzione delle strutture verticali in profilati ad “I”) di massetto in c.a. a sostegno delle porte in vetro; tale ampliamento volumetrico determinava la contestuale modifica del prospetto dell'edificio.

L'Amministrazione comunale, ritenendo necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire, in quanto tale ampliamento volumetrico determinava la contestuale modifica del prospetto dell'edificio, ingiungeva l'**ordinanza di demolizione dell'opera abusiva**.

In particolare, l'opera in questione era già stata autorizzata dal Comune con concessione edilizia del 1999 che assentiva espressamente soltanto un intervento di “restauro e risanamento conservativo” della tettoia aperta e non una ristrutturazione edilizia volta creare un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.

La sentenza di primo grado

Il Tar Marche accoglieva il ricorso della società responsabile dell'abuso edilizio, in considerazione del fatto che l'intervento edilizio ha comportato la realizzazione del locale cosiddetto “serra”, con modesto ampliamento volumetrico. Pertanto, a detta dei giudici di primo grado, avendo la serra carattere pertinenziale (ossia non deve comportare un aumento volumetrico superiore al 20 % del volume dell'edificio principale), l'intervento non può ritenersi sottoposto al rilascio del permesso di costruire.

Avverso tale sentenza il Comune di Ascoli Piceno avanzava, quindi, ricorso in appello in quanto il giudice di prime cure avrebbe errato nel riconoscere la natura giuridica di pertinenza nella serra, non avendo invece quest'ultima una propria autonomia strutturale.

Parere del Consiglio di Stato

L'appello è fondato: la realizzazione di verande sulla balconata di un appartamento determina la variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile in cui sono realizzate e sono, quindi soggette al preventivo rilascio di **permesso di costruire** (art. 10, comma I, lettera c, del *dpr 380/2001*).

Si tratta, infatti, di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del

prospetto; né assume rilievo la natura dei materiali utilizzati, in quanto la chiusura, sebbene realizzati come nel caso in esame con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico.

Inoltre, continuano i giudici di Palazzo Spada, l'intervento oggetto dell'ordine di demolizione si pone anche in contrasto con il piano particolareggiato esecutivo del Centro Storico del Comune di Ascoli Piceno, il quale esclude nell'area in questione qualsiasi possibilità di volumetrie aggiuntive, consentendo esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Furti in abitazione attraverso ponteggi per lavori condominiali: di chi è la responsabilità?



La Cassazione chiarisce che in caso di furti in abitazione in condominio, oggetto di lavori in facciata, la responsabilità è solidale tra impresa e condominio

Con l'ordinanza n.26691/2018 la Corte di Cassazione fornisce chiarimenti circa la responsabilità solidale tra impresa e condominio nel caso di furti in abitazione attraverso ponteggi per lavori di ristrutturazione.

I fatti in breve

Nel 2007 la proprietaria di un'appartamento faceva causa al condominio, in cui era allocato l'immobile, ed all'impresa che si era occupato di alcuni lavori condominiali, chiedendo il risarcimento dei **danni conseguenti al furto** di alcuni preziosi e denaro sottratti nel suo appartamento ad opera di ignoti.

I malviventi si erano **introdotti in casa attraverso ponteggi lasciati incustoditi** dalla impresa esecutrice dei lavori.

Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda della parte attrice, condannando solidalmente la ditta ed il condominio al pagamento del risarcimento.

Il condominio proponeva appello avverso la sentenza, evidenziando la propria estraneità ai fatti, e chiedendo che l'intera responsabilità ricadesse sulla sola impresa appaltatrice, ritenendosi custode delle cose di proprietà comune e non anche dei ponteggi. A sostegno della propria tesi, il condominio esibiva due fax con i quali sollecitava l'impresa ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie.

La Corte di secondo grado accoglieva l'appello, rigettando la domanda proposta dalla proprietaria nei confronti del condominio.

La Cassazione, a seguito di ricorso della proprietaria, chiarisce che:

Nell'attuale bozza della legge di Bilancio 2019 i vincoli e requisiti per poter accedere al regime agevolato.

Riepilogando, l'agevolazione si applica ai:

- contratti stipulati **nel 2019**
- relativi a unità immobiliari classificate nella **categoria catastale C/1**
- relativi a unità immobiliari di superficie fino a **600 mq**

Sono, inoltre, **escluse le pertinenze**, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

Cedolare secca, cos'è

A partire dal 2011, l'art. 3 del dlgs 23/2011, ha introdotto un nuovo regime facoltativo, alternativo a quello ordinario, di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, ossia il regime della cedolare secca.

La cedolare secca prevede dei vantaggi fiscali per i proprietari di una casa che decidono di cedere l'immobile in locazione ad uso abitativo; in particolare, per il periodo di durata dell'opzione è prevista l'esclusione:

- dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall'immobile locato
- dell'imposta di registro dovuta sul contratto di locazione, generalmente prevista nella misura del 2% del canone pattuito
- dell'imposta di bollo sul contratto di locazione dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni foglio

La cedolare secca sostituisce, quindi, le imposte di registro e di bollo, ove dovute, anche sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione. Inoltre, per il periodo di durata dell'opzione è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se detta facoltà è prevista nel contratto di locazione.

L'imposta dovuta nella forma della cedolare secca è determinata con l'applicazione di un'imposta sostitutiva che è pari:

- al 21% per i contratti di locazione a canone libero (della durata 4+4)
- al 10% per i contratti di locazione a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano nei Comuni con carenza abitative e nei Comuni ad alta tensione abitativa (della durata di 3+2)

In allegato il testo ufficiale della bozza della legge di Bilancio 2019 presentato alla Camera il 31 ottobre 2018 e che sarà approvato, con tutta probabilità, entro la fine dell'anno.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Cessione di volumetria (asservimento): si applica il criterio della vicinanza



Una sentenza del TAR Puglia chiarisce che la cessione di volumetria è possibile solo tra lotti contigui, anche se non confinanti o adiacenti

Con la **sentenza n. 1594/2018** il TAR Puglia ritorna sull'annoso problema della cessione di volumetria, ribadendo che è possibile tra **lotti contigui anche se non confinanti**.

I fatti in breve

Un'imprenditrice pugliese proprietaria di suoli agricoli ha impugnato il **diniego di rilascio di permesso di costruire** per la realizzazione di una casa rurale con annesso rustico e recinzione.

A sostegno del ricorso ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

- violazione dell'art. 51 lett. g) L.R. n. 56/80 e del PRG
- eccesso di potere sotto vari profili.

La proprietaria ha contestato l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto adottato sul falso presupposto della non computabilità al fine del raggiungimento del lotto minimo, pari a 5.000 mq, della volumetria dei suoli di sua proprietà, trattandosi di **suoli non adiacenti, ma separati da una via**.

Il TAR premette che:

*la **cessione di cubatura o asservimento** è un istituto utilizzabile in sede di rilascio di permesso di costruire, in presenza di particolari condizioni e limiti, per cui può avvenire solo tra fondi contigui, necessariamente **compresi nella medesima zona urbanistica ed aventi la stessa destinazione urbanistica**.*

In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che, affinché l'asservimento sia possibile, i fondi

***devono essere contigui**, nel senso che, anche qualora non si riscontri la continuità fisica tra tutte le particelle catastali interessate dalla nuova costruzione, sussista pur sempre, comunque, una effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti (TAR Salerno, II, 19.7.2016, n. 1675).*

Per il TAR è rilevante che **il rapporto tra area edificabile e volumetria realizzabile nella zona di riferimento resti nei limiti fissati dal piano**, risultando del tutto neutra l'ubicazione degli edifici all'interno del comparto.

Ne deriva che è certamente consentito computare la superficie di un **lotto vicino**, ai fini della realizzazione, in un altro lotto, della cubatura asservibile in quello asservito, indifferentemente dall'ubicazione degli edifici, poiché l'interesse dell'amministrazione è il rapporto tra superficie edificabile e volumi realizzabili nell'area di riferimento e, cioè, dell'indice di fabbricabilità fondiaria.

Il Tribunale, nel ritenere fondato il ricorso, ribadisce quindi che **non è richiesta la materiale adiacenza** dei fondi in esame, essendo invece condizione necessaria e sufficiente la loro contiguità (ossia vicinanza), nonché la loro insistenza nella medesima zona urbanistica, con relativa, identica destinazione urbanistica.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Scavi a cielo aperto: le novità nella guida Inail 2018



Le diverse tipologie dei sistemi di protezione previste negli scavi a cielo aperto, nonché le caratteristiche tecniche e normative che devono possedere

Il termine “scavo” in edilizia indica qualunque asportazione di rocce e/o terra dall’originaria collocazione, necessaria alla creazione di splateamenti, cavità, di forme e dimensioni opportune, necessari per la realizzazione di opere ingegneristiche.

Gli scavi si distinguono in:

- scavi a cielo aperto
- scavi in galleria o in cunicolo

Scavi a cielo aperto

L’intervento di “scavo a cielo aperto”, che costituisce il sistema tradizionalmente impiegato nella realizzazione degli impianti, si articola generalmente nelle seguenti fasi principali:

- rimozione delle sovrastrutture esistenti (ad esempio della pavimentazione stradale)
- scavo della trincea fino alla profondità operativa
- esecuzione delle operazioni di posa
- rinterro
- ripristino

Questo tipo di intervento comporta l’utilizzo di una serie di mezzi e di attrezzature per la movimentazione di grandi quantità di materiale da e verso l’area del cantiere, nonché una serie di inconvenienti quali:

- l’inquinamento atmosferico ed acustico legato ai macchinari utilizzati nel cantiere di scavo
- la rimozione di grandi volumi di terra destinata a discarica nel corso dei lavori
- il consumo di risorse naturali legato all’impiego di materiale inerte necessario per procedere al rinterro
- i trasporti aggiuntivi che determinano un ulteriore fattore di impatto ambientale

E’ pertanto opportuno predisporre adeguati **sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto**, utilizzati nei cantieri mobili o temporanei al fine di ridurre i rischi per i lavoratori impiegati nelle attività di scavo.

Al riguardo segnaliamo uno dei nuovi “ Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili” dell’Inail (come *aggiornamento di analoghi Quaderni Tecnici prodotti nel 2014*), di cui fanno parte:

- *Ancoraggi*
- *Parapetti provvisori*

- *Ponteggi fissi*
- *Reti di sicurezza*
- *Scale portatili*
- Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto
- Sistemi di protezione individuale dalle cadute
- Trabattelli

Guida Inail 2018

Nella guida sono contenute le tipologie dei sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto, le norme tecniche vigenti e i documenti di riferimento; nonché le indicazioni su marcatura, scelta, montaggio, uso, smontaggio e manutenzione dei sistemi di protezione.

I sistemi di protezione degli scavi a cielo, cosa sono

I sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto sono dispositivi di protezione collettiva utilizzati per la prevenzione dal rischio di seppellimento del lavoratore che svolge attività all'interno dello scavo.

I dispositivi vengono utilizzati nei cantieri temporanei o mobili come, ad esempio, quelli relativi alla costruzione o manutenzione delle reti infrastrutturali, di fondazioni e, più in generale, di manufatti interrati; in particolare in:

- aree non antropizzate (scavi di splanteamento o sbancamento)
- aree antropizzate (scavi a sezione obbligata per trincee, sottomurazioni o fondazioni)

Tipologia dei sistemi di protezione degli scavi a cielo

I sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto possono essere distinti in:

- sistemi realizzati in cantiere
 - totalmente in legno
 - con puntoni in metallo
- sistemi realizzati con componenti prefabbricati
 - mediante blindaggi
 - mediante palancole

I sistemi realizzati in cantiere, apparentemente di minore complessità., devono comunque essere sottoposti a regolare manutenzione e controllo visivo, prima della messa in opera, in maniera tale da conservare nel tempo le caratteristiche prestazionali iniziali; nell'utilizzo dei sistemi prefabbricati, invece, particolare attenzione è da porre al rispetto delle indicazioni contenute nel libretto di uso e manutenzione del fabbricante.

Marcatura

I sistemi realizzati in cantiere non necessitano di marcatura, a differenza dei sistemi realizzati con componenti prefabbricati.

Indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l'uso, lo smontaggio e la manutenzione

La **scelta** del sistema di protezione degli scavi a cielo aperto da adottare, dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell'attività di valutazione dei rischi.

Prima del **montaggio** è necessario verificare:

- le caratteristiche del terreno

- la morfologia del terreno
- la presenza di falde d'acqua
- la presenza di impianti interrati (energia elettrica, gas, acqua, telecomunicazioni)
- la presenza di opere e/o strutture interrate o fuori terra

Per l'**uso** del sistema di protezione degli scavi a cielo aperto è necessario attenersi alle indicazioni del fabbricante.

Prima dello **smontaggio** del sistema di protezione degli scavi a cielo aperto è necessario verificare:

- le condizioni del luogo di lavoro
- la presenza di falde d'acqua
- l'applicabilità della procedura o delle istruzioni di smontaggio

Dopo lo smontaggio, invece, va verificata:

- l'integrità di tutti i componenti
- l'assenza di danni ai materiali in legno
- l'assenza di danni ai materiali metallici
- l'assenza di deformazioni o ammaccature

Per quanto riguarda la **manutenzione** del sistema di protezione degli scavi, l'Inail precisa che deve essere effettuata da parte di personale qualificato. In particolare, per i componenti metallici è prevista la verifica di:

- stato superficiale
- usura
- deformazioni
- danni dovuti alla corrosione
- stato dei dadi e bulloni
- serraggio dei dadi o dei bulloni
- ingrassatura eventuali parti mobili

Per i componenti in legno, invece, la verifica riguarda la:

- presenza di tagli
- presenza di abrasioni
- usura
- danni dovuti al calore e a sostanze aggressive (acidi, solventi)
- deterioramento dovuto ai raggi del sole

Sono presenti, infine, le FAQ ed i riferimenti nel dlgs 81/2008.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Amazon Echo e Alexa arrivano in Italia

Sono già disponibili in Italia i nuovi prodotti Amazon:



Amazon Echo e Alexa potrebbero rivoluzionare il nostro modo di vivere attraverso comandi vocali e domotica

Amazon mette sul mercato italiano **Alexa** e la nuova linea di **Echo**, disponibili dal 24 ottobre scorso sul portale Amazon.

Alexa è un sistema cloud gestito dalla sua app per Android e iOS; per attivarlo basta pronunciare una parola chiave ad esempio *"Alexa"*, dopodiché basterà formulare una domanda o un comando e il sistema ci risponderà attraverso una voce configurabile.




Amazon Alexa – Echo

Le nostre domande/comandi, senza che noi ce ne accorgiamo, vengono **rielaborati/registrati sul cloud Amazon** che in base alle necessità si collegherà con i vari servizi da noi richiesti (se tali servizi sono a pagamento e noi abbiamo autorizzato l'accesso alla nostra carta di credito, ovviamente ci saranno addebitati) ed infine Alexa ci risponderà.

Il sistema **non risiede in locale** ma su Cloud, per cui è indispensabile un sistema Wi-Fi, che permetterà ad Amazon di collegarsi ad altri portali/server/siti.

Alexa non è un hardware, pertanto per funzionare **necessita di dispositivi, come gli amazon Echo**, più evoluti rispetto ai primi esemplari del 2014, oppure interagire con prodotti terzi compatibili (ad es. prodotti Sonos, Bose, Huawei, Sony, Motorola, etc.).



Amazon Echo deve avere una copertura su tutta la superficie dell'appartamento per funzionare correttamente

I dispositivi Echo in vendita in Italia sono:

- Amazon Echo (versione base)
- Amazon Echo Dot (versione ridotta di Echo)
- Amazon Echo Plus (versione evoluta di Echo)
- Amazon Echo Spot (un piccolo Echo con display)
- Amazon Echo Sub (un sub-woofer wi-fi)
- Amazon Smart Plug (presa elettrica compatibile con Alexa)



amazon Echo Plus

Questi dispositivi si accendono attraverso un pulsante posto sulla parte superiore, hanno inoltre un comando per regolarne il volume e per disattivare i microfoni.



Amazon Echo Sub

Alexa è un assistente vocale che sfrutta gli apparecchi Echo per eseguire una serie di operazioni, tra cui:

- riprodurre musica
- mandare/leggere messaggi o fare delle chiamate audio video, attraverso il nostro smartphone

- fornirci informazioni e rispondere a domande (ad es. sul traffico, meteo, news...), collegandosi a siti come: wikipedia, SkyTg24, accuweather, etc.
- collegarsi alla domotica già presente in casa (dall'antifurto al termostato)
- controllare apparecchi e dispositivi attraverso dei "filtri" alle prese senza un sistema di domotica vero e proprio
- ordinare cibo o qualsiasi altro prodotto attraverso dei portali (JustEat, Amazon, etc.) collegandosi però alla nostra carta di credito
- leggere un ebook
- gestire agende, appuntamenti, promemoria
- raccontare una barzelletta
- cercare una ricetta su Internet
- ecc...



Amazon Echo Spot

Ovviamente questi prodotti arrivano già configurati per usare i servizi Amazon (ad es. Amazon Prime o gli ebook Kindle), integrando tuttavia anche prodotti di terze parti (Spotify, Sky, iCalc, Philips Hue, varie stazioni radio, JustEat, etc.).

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Ecobonus: i chiarimenti delle Entrate circa la cessione del credito



Ecobonus: ok alla cessione del credito alle agenzie che forniscono personale alle imprese appaltatrici dei lavori agevolati, anche se fanno parte di associazioni temporanee di imprese

La cessione del credito, spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus), è possibile anche nei confronti della società (società di somministrazione di lavoro) che ha fornito il personale alle imprese appaltatrici dei lavori agevolati: questo perché esiste un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Il vantaggio è riconosciuto anche qualora la società abbia assunto gli appalti tramite la stipula di un'**associazione temporanea di imprese** (o raggruppamento temporaneo di imprese), in cui vi sia un'altra impresa che ha eseguito i lavori agevolati, ma che di per sé non avrebbero diritto alla detrazione.

Questi sono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la **risposta n. 61 del 5 novembre 2018** ad un interpello circa la cessione del credito d'imposta in merito alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica: **ecobonus**.

Quesito dell'istante

Il caso in esame riguarda una società:

- che ha fornito personale ad imprese appaltatrici di lavori (tramite la stipula di un contratto di somministrazione di lavoro) aventi ad oggetto la riqualificazione energetica di edifici
- e/o che ha assunto in alcuni casi appalti che legittimano la cessione del credito tramite la stipula di un'associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e servizi

La società istante chiede se la fornitura effettuata a favore delle imprese esecutrici dei lavori o la partecipazione in associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e servizi la qualifichi quale "impresa collegata" e, quindi, avente diritto all'acquisizione dei crediti.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

La *circolare n. 11/E del 2018*, richiamata dall'Agenzia, ha chiarito che la cessione del credito d'imposta deve essere limitata ad un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto e che i soggetti privati, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere "**collegati**" al rapporto che ha dato origine alla detrazione.


In pratica, se il fornitore del servizio si avvale di un subappaltatore per eseguire l'opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest'ultimo o a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera: trattasi di soggetti che presentano un collegamento con l'intervento e con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Nel caso in esame, tale collegamento si ravvisa:

- tra la società fornitrice del personale somministrato e il rapporto che ha dato origine alla detrazione
- tra la società fornitrice del personale somministrato che partecipa a un'associazione temporanea di imprese (o un raggruppamento temporaneo di imprese) e il rapporto che ha dato origine alla detrazione

La società di somministrazione, infatti, ha effettuato indirettamente gli interventi che danno origine alla detrazione cedibile, grazie al lavoro prestato dai lavoratori somministrati all'impresa che li ha effettivamente eseguiti.

FIDEC
Forum Italiano
delle Costruzioni




L'incontro del 21 novembre a Milano

Un progetto ambizioso, che culminerà con un **evento programmato per mercoledì 21 novembre al Palazzo del Ghiaccio di Milano**. Durante tale evento si conosceranno e discuteranno le storie di successo di 30 tra imprenditori, professionisti, studiosi del mondo dell'edilizia, e di alcuni personaggi di spicco, provenienti da realtà lontane rispetto a quella edile, che racconteranno come hanno superato la crisi grazie alla loro "visione".

Partecipare a FIDEC, il Forum Italiano delle Costruzioni è decidere di investire una giornata del proprio tempo per aumentare le conoscenze e allargare la rete di rapporti in modo intelligente e innovativo, per favorire occasioni di sviluppo dell'impresa e del lavoro.

Non si esaurirà nella singola giornata di incontri, ma si articolerà nel tempo attraverso la piattaforma digitale della filiera delle costruzioni che sarà il *trait d'union* tra gli eventi, che avranno cadenza annuale e gli appuntamenti di carattere locale che si genereranno sui territori.



L'interno del palazzo del ghiaccio di Milano

Le tematiche che verranno affrontate

Durante l'incontro che si terrà il 21 novembre verranno affrontate le seguenti tematiche:

- **BIM e Digitalizzazione**
- **Innovazione**
- **Cantieri 4.0 e modelli produttivi**
- **Advocacy**
- **Sharing economy**
- **Economia circolare**
- **Sistema finanziario**
- **Territorio**
- **Scuola, università, ricerca**
- **Pubblica amministrazione**

della CUC.

La società appellante, nel presentare ricorso al CdS, ribadisce che:

- nel caso di specie il presidente della commissione ricopriva le funzioni di presidente della centrale di committenza designato ad interim, e in tale qualità **egli aveva elaborato e approvato gli atti di gara, designato sé stesso quale presidente della commissione e designato i commissari**
- la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare l'insussistenza di un'incompatibilità in concreto in relazione alla svolgimento sia della funzione di presidente della commissione di gara sia delle funzioni amministrative in precedenza assolte e, quindi, con riguardo alla possibile incidenza che tale cumulo di ruoli avrebbe potuto determinare sul processo di valutazione delle offerte
- l'incompatibilità si ricaverebbe, nel caso specifico, dal fatto che il presidente della commissione di gara, in qualità di dirigente della centrale unica di committenza, ha approvato un bando differente rispetto alle indicazioni fornite dal dirigente del Comune, in particolare nella individuazione del valore della concessione, stimato non secondo il criterio del fatturato (come suggerito nella relazione del dirigente comunale) ma secondo il diverso criterio del corrispettivo da riconoscere al comune.

La gara è soggetta alle disposizioni dell'art. 77 comma 4 del **nuovo codice dei contratti**, che nella sua versione originaria disponeva che:

i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Con successiva modifica introdotta in sede di correttivo dall'art. 46, comma 1, lett. d), dlgs n. 56/2017, il comma 4 è stato arricchito di un addendum ai sensi del quale:

*la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è **valutata con riferimento alla singola procedura.***

Il Consiglio di Stato pur rivelando un doppio orientamento giurisprudenziale:

- una parte della giurisprudenza ritiene **una secca incompatibilità tra le funzioni** tipiche dell'ufficio di RUP (o ruoli equivalenti) e l'incarico di componente e finanche di presidente della commissione. Ad integrazione e supporto di questa impostazione si è evidenziato che la nuova regola del comma 4 è di immediata applicazione, non essendo condizionata dall'istituzione dell'albo dei commissari previsto dall'articolo 77, comma 2 (in questo senso T.A.R. Latina, sez. I, 23 maggio 2017, n. 325; T.A.R. Brescia sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306). In favore di una lettura preclusiva del cumulo di funzioni si era espressa anche l'ANAC nel primo schema delle Linee Guida n. 3.
- un secondo e opposto orientamento giurisprudenziale ha invece interpretato l'art. 77 comma 4 in continuità con l'indirizzo formatosi sul codice antecedente, giungendo così a concludere che, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, **a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli**, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; T.A.R. Lecce, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 24; T.A.R. Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; T.A.R. Umbria, sez. I, 30 marzo 2018, n. 192).


concorda con la seconda interpretazione e respinge il ricorso, precisando:

- innanzitutto, vi è ragione di dubitare che l'art. 77 comma 4, nella sua versione ante correttivo, intendesse precludere al RUP la partecipazione alla commissione
- la stessa ANAC era giunta ad affermare l'inesistenza di una tale automaticità allorché, nel testo delle Linee Guida del 26 ottobre 2016, aveva affermato che "il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della



Lo schermo di FlexPai è **praticamente indistruttibile** ha infatti superato numerosi test in cui è stato piegato oltre 200.000 volte senza riportare danni.

Il display offre una vasta gamma di colori, contrasto elevato, grandangolo e alta risoluzione per una qualità dell'immagine elevatissima. Costruito con un processore di 7 nanometri utilizzando un nuovo algoritmo AI, aggiornabile per **supportare il 5G**, il nuovo modello migliora notevolmente le prestazioni rispetto agli attuali competitors in commercio.



L'esclusivo sistema operativo Water di FlexPai, abbinato con il nuovo processore Qualcomm, offre una flessibilità nella visualizzazione senza precedenti. Il display da 7,3 pollici completamente flessibile può essere configurato a seconda se il display è piegato o espanso, con i seguenti rapporti di formato: 4: 3, 16: 9 e 18: 9.



FlexiPai è dotato di due fotocamere di elevata qualità che rendono comodo, più che mai, scattare foto o video. Il suo display flessibile può essere piegato per catturare oggetti con angolazioni uniche e, una volta piegato, la fotocamera è l'ideale a per puntare e scattare.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

